

N. 00237/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01128/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2015, proposto da:
XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe
Piscitelli, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 1689/2014 della II Sezione del T.A.R. per la Liguria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e
delle finanze;

Vista la memoria difensiva del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, d.lgs. 30/6/2003, n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per le amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1689 del 21 novembre 2014, la seconda Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso r.g. n. 785 del 2014, proposto dal signor XXXXXXXXX, appuntato dei carabinieri in congedo, per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate con istanza presentata il 14 giugno 2013.

Con tale pronuncia, è stato ordinato al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze di provvedere in modo espresso sull'istanza del ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza medesima.

Riferisce l'interessato che, nonostante siano trascorsi oltre tredici mesi dalla pubblicazione della sentenza, le amministrazioni intime non hanno tuttora concluso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle denunciate infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.

Ciò premesso, con ricorso ritualmente notificato e depositato, egli chiede che venga ordinato alle stesse amministrazioni di ottemperare alle statuizioni contenute nella sentenza di accoglimento, con l'eventuale nomina di un commissario *ad acta* per il caso di ulteriore inottemperanza.

E' allegata al ricorso copia autentica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza delle amministrazioni intime.

Con memoria depositata il 17 febbraio 2016, la difesa erariale eccepisce che non potrebbero ascrivere responsabilità di sorta al Comitato di verifica per le cause di servizio che, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di parere relativamente alla situazione dell'odierno ricorrente, si trova nell'impossibilità di dare luogo alle attività procedurali di sua competenza.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza camerale del 25 febbraio 2016 e ritenuto in decisione.

La pretesa di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.

Con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, è stata accertata l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento da causa di servizio delle infermità "discopatia cervicale c5/c6 (patologia post traumatica del rachide); gonalgia post traumatica contusiva (ginocchio dx)".

Tale sentenza rientra nell'ambito dei provvedimenti per i quali è esperibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

Le amministrazioni resistenti, peraltro, non hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente né hanno addotto elementi atti a giustificare il contegno omissivo serbato a seguito della sentenza che ha definito il giudizio di cognizione.

Come già precisato, la difesa erariale si è limitata ad eccepire il mancato coinvolgimento procedimentale del Comitato di verifica, ma tale circostanza non è stata determinata da omissioni eventualmente imputabili all'odierno ricorrente, atteso che la relativa incombenza faceva carico al Ministero della difesa, vale a dire all'Amministrazione deputata all'istruttoria della domanda di riconoscimento della causa di servizio e all'emissione del provvedimento finale.

Non ravvisandosi altre ragioni idonee a giustificare, in fatto o in diritto, l'inadempimento dell'amministrazione, va conseguentemente accolta la domanda di esecuzione della sentenza n. 1689/2014 di questo Tribunale e, per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero della difesa di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo all'istruttoria dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente e, sulla base del parere che sarà formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, all'emissione del provvedimento finale.

A tal fine, va assegnato alla competente Amministrazione un termine di sessanta giorni per la trasmissione degli atti al Comitato di verifica, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Il provvedimento finale dovrà essere emesso entro venti giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato suddetto.

Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario *ad acta*, nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre i termini sopra indicati nonché per l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

A fronte della protrazione dell'inadempimento dell'amministrazione, con riguardo ad incombenze procedurali che non hanno carattere eccezionale né sembrano presentare aspetti di particolare complessità, va escluso, infatti, che l'applicazione della sanzione pecuniaria sia manifestamente iniquo ovvero che sussistano altre ragioni ostative, peraltro non evidenziate dalle amministrazioni resistenti.

In punto *quantum*, si ritiene congruo fissare la somma di €20,00 (20 euro) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza rispetto ai termini sopra assegnati, fino all'adempimento da parte dell'Amministrazione ovvero all'insediamento del commissario *ad acta*.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, tenendo conto dell'impegno defensionale connaturato alla natura della controversia, sono equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Dette spese vanno poste a carico del Ministero della difesa, quale amministrazione che ha omesso di provvedere alle incombenze necessarie per dare esecuzione alla sentenza favorevole al ricorrente, e devono essere distratte in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta; le spese possono compensarsi, pertanto, tra il ricorrente e il Ministero dell'economia e delle finanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero

della difesa di eseguire la sentenza di questo Tribunale n. 1689/2014, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Nomina Commissario *ad acta*, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre i termini suddetti, il Direttore Generale della Direzione Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa (PREVIMIL), con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio.

Fissa il compenso del Commissario *ad acta*, per il caso in cui si rendesse necessaria la sua opera, nell'importo di €800,00 (ottocento euro), da porsi a carico del Ministero della difesa.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento in favore del ricorrente, in caso di ulteriore inottemperanza, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria *ex art. 114, comma 4, lett. e)*, c.p.a.

Condanna il Ministero della difesa a pagare ai difensori del ricorrente, quali procuratori antistatari, la somma complessiva €400,00 (quattrocento euro) per le spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA di legge; compensa le spese tra la parte ricorrente e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.